

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE
NELLA RIUNIONE DEL 6 MARZO 2017

Partecipano all'adozione della presente deliberazione i Signori:

Ing. Angelo STICCHI DAMIANI (Presidente dell'ACI), Avv. Carlo ALESSI, Dott. Adriano BASO, Avv. Federico BENDINELLI, Dott. Giovanni Battista CANEVELLO, Sig. Ivan Franco CAPELLI, Sig. Simone CAPUANO, Ing. Carlo CECCONI, Dott. Alessandro COCCONCELLI, Dott. Mario COLELLI, Dott. Antonio COPPOLA, Avv. Innocenzo DE SANCTIS, Dott. Rocco FARFAGLIA, Dott.ssa Giuseppina FUSCO, Dott. Elio GALANTI, Dott. Bernardo MENNINI, Sig. Carlo PANTALEONI, Dott. Gianfranco ROMANELLI, Arch. Massimo RUFFILLI, Sig. Pietro Paolo SEDDONE, Dott. Paolo SESTI, Avv. Camillo TATOZZI, Sig. Ettore VIERIN, Dott. Piero Lorenzo ZANCHI.

E' presente in qualità di Segretario del Consiglio Generale

Dott. Francesco TUFARELLI - Segretario Generale dell'ACI

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti:

Dott. Guido DEL BUE, Dott. Raffaele DI GIGLIO. Prof. Claudio LENOCI, Dott. Enrico SANSONE.

IL CONSIGLIO GENERALE. Adotta la seguente deliberazione:

“Vista la deliberazione adottata nella seduta del 31 gennaio 2017, con la quale è stato autorizzato l'acquisto da parte dell'ACI di n.750.000 azioni della S.I.A.S. SpA, pari al 75% del capitale sociale, interamente detenuto dall'AC di Milano, per un controvalore di € 921.000, nell'ambito degli adempimenti connessi all'organizzazione, da parte dell'ACI, del Gran Premio d'Italia di Formula 1 presso l'Autodromo di Monza, in attuazione dell'art. 1, comma 341, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, con contestuale mandato al Presidente ai fini della sottoscrizione del relativo contratto di compravendita, secondo lo schema di atto allegato alla medesima delibera; vista la nota della Direzione Centrale Amministrazione e Finanza prot. n.3623/17 del 3 marzo 2017, con la quale la stessa rappresenta che, a seguito di successive interlocuzioni con l'AC di Milano, sono state apportate al predetto schema di atto di compravendita, sottoposto all'Organo nella citata seduta del 31 gennaio scorso, alcune modifiche ed integrazioni; preso atto che le modifiche più significative riguardano in particolare: - l'art. 2, comma 1, in cui viene meglio specificato il termine per il pagamento del prezzo collegato alla volturazione delle azioni della S.I.A.S., e l'art. 2, comma 2, in cui viene specificato il meccanismo di rettifica del prezzo stesso nel caso in cui il patrimonio netto contabile di SIAS al 31 dicembre 2016 sia superiore o inferiore a 700.000 euro; - l'art. 3, comma 1, in cui viene meglio descritto l'accordo tra le parti per le dimissioni e la nomina del nuovo CdA della

Società, con riserva di un posto, stabilito dallo statuto della SIAS, per il socio di minoranza AC di Milano; l'art.3, comma 4, in cui: a) viene regolato il diritto di rivendita della partecipazione (PUT) riconosciuto ad ACI entro il 30.06.2019, determinando il valore della partecipazione con le stesse modalità utilizzate per l'originario acquisto; b) viene introdotto un indennizzo a favore di SIAS nel caso in cui, all'atto della rivendita, il costo del personale della stessa SIAS dovesse aumentare oltre il tetto di 2,75 milioni di euro; c) vengono introdotte clausole di garanzia di ACI a favore dell'AC di Milano speculari a quelle richieste da ACI ad AC Milano all'atto dell'acquisto della partecipazione; d) viene previsto l'impegno, da parte dell'AC di Milano, a sostituire ACI, in caso di esercizio della PUT, nelle garanzie prestate dall'ACI stesso a favore di SIAS; e) viene previsto che il diritto di PUT è subordinato alla vigenza della concessione con il Comune di Monza all'atto dell'esercizio della stessa PUT e viene previsto il diritto di riacquisto della partecipazione da parte di ACM (CALL) da esercitarsi entro il 01.06.2019, a cui si applicano gli stessi criteri di determinazione del prezzo previsti per l'esercizio della PUT; l'art.3, comma 5, nel quale vengono definiti meccanismi di rettifica del prezzo in aumento o in diminuzione per effetto degli scostamenti delle marginalità (EBIT) relative al 2017 delle attività della SIAS diverse dal Gran Premio di Formula 1 rispetto al budget 2017; - l'introduzione dei commi 2 e 3 all'art.4, al fine di disciplinare le modalità di risoluzione del contratto nel caso in cui l'iter previsto dall'art.5 del decreto legislativo n.175/2016 si concluda con esito negativo, ossia l'Autorità Garante per la Concorrenza e del Mercato si esprima negativamente sulla operazione di compravendita; - l'art. 5, in cui vengono specificati gli obblighi e le procedure di indennizzo, introducendo apposite garanzie sia per gli obblighi della parte Venditrice che per quelli della parte Acquirente, prevedendo in particolare un pegno di entrambe le parti su azioni rispettivamente di Aci Progei (per ACI) e di Immobiliare ACM (per AC Milano) per l'importo di euro 1,5 milioni ciascuna, da rendersi contestualmente alla compravendita, e la riduzione da 36 mesi a 24 mesi del termine per reclamare l'indennizzo; - l'art.10, relativo al foro competente per eventuali mediazioni o procedure giudiziali, che viene fissato nel luogo in cui ha sede la società; visto il nuovo schema di atto che recepisce le suddette modifiche ed integrazioni e che sostituisce integralmente quello deliberato nella seduta del 31 gennaio 2017 e preso atto del parere favorevole espresso al riguardo dall'Avvocatura dell'Ente; preso atto dell'ulteriore documentazione trasmessa dall'AC di Milano con nota prot. n.347/2017 del 6 marzo 2017, sottoposta al Consiglio Generale in data odierna, con la quale lo stesso AC fornisce – ad integrazione del predetto schema di atto - le informazioni e le dichiarazioni previste agli artt. 4.1.4 e 4.1.5 (importo lavori fatti in relazione all'art. 4.5 della concessione del Comune di Monza), 4.1.10 (finanziamenti e garanzie), 4.1.14 (contenziosi con personale e collaboratori, contenziosi di natura previdenziale), 4.1.15 (contenziosi con fornitori/clienti), 4.1.16 (regolarità fiscale e contenziosi con autorità fiscali e tributarie); considerato che le suddette modifiche apportate all'atto di compravendita al fine di meglio specificare e dettagliare taluni aspetti relativi all'operazione di acquisizione in parola, incidono in modo sostanziale sul contenuto del contratto di compravendita tra l'ACI e l'AC di Milano; ritenuto che le stesse risultano tali da garantire la posizione dell'Ente nell'operazione di acquisizione di una partecipazione di maggioranza nella S.I.A.S. SpA; **approva**,

a parziale modifica della richiamata deliberazione del 31 gennaio 2017, il testo dello schema di contratto di compravendita tra l'ACI e l'AC di Milano, in conformità al nuovo schema di atto che viene allegato al verbale dell'odierna seduta sotto la lett. A), così come integrato dalle informazioni e dalle dichiarazioni di cui in premessa rilasciate dall'Automobile Club di Milano con nota Prot. n.347/2017 del 6 marzo 2017, allegata al verbale dell'odierna seduta sotto la lett. B). I citati allegati A) e B) costituiscono parte integrante della presente deliberazione; **conferisce mandato al Presidente** ai fini della sottoscrizione del predetto contratto in conformità al citato schema di atto, con facoltà di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere formale necessarie al perfezionamento dello stesso, ferma restando la preventiva autorizzazione del Comitato Esecutivo rispetto ad eventuali modifiche e/o integrazioni di natura sostanziale che fosse necessario apportare al medesimo contratto, previa acquisizione del parere favorevole dell'Avvocatura dell'Ente. Del presente provvedimento sarà data comunicazione ai sensi del richiamato art. 5 del decreto legislativo n.175/2016.". (Astenuti: CAPELLI; ROMANELLI, ZANCHI)

ACI – AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

E

AUTOMOBILE CLUB MILANO

**CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI
PARTECIPAZIONI AZIONARIE RELATIVE ALLA
SOCIETA' SIAS SPA**

INDICE

Articolo	Pagina
1. Compravendita	
2. Prezzo della vendita	
3. Obblighi delle Parti	
4. Dichiarazioni e Garanzie	
5. Obblighi e Procedure di Indennizzo	
6. Esonero da garanzie e rinunce	
7. Disposizioni finali in relazione alla vendita	
8. Spese e Imposte	
9. Legge Applicabile	
10. Clausola Arbitrale/Foro Competente	

ACI – AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA. (P.IVA 00907501001), ente di diritto pubblico con sede in Roma, alla Via Marsala (00185), 8 (d'ora in avanti "ACI" oppure "Parte Acquirente" oppure "Ente"), che interviene al presente atto per mezzo del Presidente Ing. Angelo Sticchi Damiani

- da una parte

E

AUTOMOBILE CLUB MILANO (P. IVA 00815430152), Ente pubblico non economico con sede in Milano, al Corso Venezia, 43 (d'ora in avanti "ACM" oppure "Parte Venditrice"), che interviene al presente atto per mezzo del Presidente Ivan Capelli;

- dall'altra parte

congiuntamente nel prosieguo le "Parti",

PREMESSO CHE

- a) Il capitale sociale della Società Incremento Automobilismo e Sport - SIAS Spa (con sede legale in Milano al Corso Venezia, 43, C.F. 00779970151, da qui in poi semplicemente "SIAS") ammonta attualmente ad Euro 550.000,00, suddiviso in n. 1.000.000 azioni (le "Azioni") intestate all'Automobile Club di Milano
- b) SIAS è attualmente concessionaria, in forza di apposita Convenzione stipulata con i Comuni di Milano e Monza e da ultimo rinnovata in data 3 luglio 2009 (d'ora in poi "Convenzione", allegata in calce al presente atto), delle aree e dei fabbricati costituenti l'Autodromo Nazionale di Monza e relative pertinenze.
- c) Tale Convenzione ha scadenza in data 31 dicembre 2026.
- d) Dopo lo svolgimento del Gran Premio d'Italia di Formula Uno (da qui in poi "Gran Premio") presso l'Autodromo di Monza nel mese di settembre 2016 il contratto in essere tra la SIAS e le società del gruppo Formula One – titolari di tutti i diritti collegati allo svolgimento degli Eventi del Campionato del Mondo di Formula Uno – è addivenuto a scadenza.
- e) In attuazione dell'art. 1, co. 341 della l. 28 dicembre 2015, n. 208 – secondo cui, *"in considerazione dello specifico rilievo che lo svolgimento del Gran Premio d'Italia di Formula 1 presso l'autodromo di Monza riveste per il settore sportivo, turistico ed economico, nonché per l'immagine del Paese in ambito internazionale, la Federazione sportiva nazionale - ACI è autorizzata a sostenere la spesa per costi di organizzazione e gestione della manifestazione per il periodo di vigenza del rapporto di concessione con il soggetto titolare dei diritti di organizzazione e promozione del campionato mondiale di Formula 1"* – ACI si è attivata al fine di procedere al rinnovo dei contratti per l'organizzazione e la gestione del Gran Premio.

- f) In data 28 novembre 2016 l'ACI ha stipulato con la Formula One World Championship Limited e con la Formula One Marketing Limited (da qui in avanti "FOWC e FOML") i richiamati contratti di rinnovo denominati, rispettivamente, *Race Promotion Contract*, *Circuit Rights Agreement* e *Deed of Variation*, destinati a valere, per il triennio 2017 – 2019, quale titolo legittimante per l'organizzazione e la gestione del Gran Premio presso l'Autodromo di Monza, con oneri in capo all'ACI, per le quali l'ACI si avvarrà di SIAS, in quanto titolare della concessione di cui al punto B) delle premesse.
- g) Con D.G.R. 23 dicembre 2015- n. X/4674 la Giunta Regionale della Regione Lombardia ha inteso promuovere l'Accordo di programma per la valorizzazione della Villa Reale, del Parco di Monza e dell'Autodromo affinché tale dotazione patrimoniale di elevato valore culturale, storico oltre che ambientale, sia mantenuta in esercizio e continui ad ospitare manifestazioni di interesse internazionale, sia per la funzione sociale che svolge (riconosciuta dalla l.r. n. 8 del 24 aprile 2006) sia per il suo rilevante impatto in termini di benefici diretti e indiretti sull'economia dei territori circostanti.
- h) L'ACM ha manifestato il proprio pieno intendimento a procedere con l'alienazione della partecipazione di maggioranza della SIAS per favorire l'ingresso di ACI nella compagine sociale di SIAS nell'ottica dell'ottimale organizzazione e gestione del Gran Premio nel prossimo triennio.
- i) Con Delibera del 26 ottobre 2016 il Consiglio Generale ha dato mandato al Comitato Esecutivo, subordinatamente alla preventiva stipula di un contratto tra l'ACI e FOWC e FOML per l'organizzazione e la gestione del Gran Premio, di deliberare in merito all'acquisizione di una partecipazione azionaria dell'ACI nella SIAS.
- j) Con successiva delibera del 31 gennaio 2017 il Consiglio Generale ha deliberato di approvare definitivamente l'acquisto della SIAS, al contempo approvando apposito schema di contratto redatto a tal fine.
- k) Al fine di procedere a detta acquisizione il valore della SIAS è stato determinato, di comune accordo tra le Parti, sulla base di una valutazione contenuta in una relazione definitiva di stima effettuata ad opera della società specializzata Trevor Srl individuata all'esito di specifica procedura di gara ("Relazione Trevor", allegata al presente contratto e da intendersi integralmente recepita nello stesso per quel che concerne le valutazioni tecnico-economiche ivi contenute e richiamate nel presente contratto).
- l) Alla luce della Relazione Trevor il valore complessivo di SIAS è stato stimato in misura pari ad Euro 1.228.000,00, sul presupposto, tra l'altro, che la SIAS realizzi, per quanto riguarda l'annualità 2017, un reddito normalizzato (EBIT) al netto dei risultati relativi all'organizzazione ed alla gestione del Gran Premio, pari ad Euro 828.000,00 e

che ACI rimborsi a SIAS i costi riferiti al Gran Premio. In conformità alla Delibera del Consiglio Generale del 31 gennaio 2017, l'acquisizione deve altresì avvenire in misura del 75% del capitale sociale di SIAS, nel rispetto di un limite massimo di spesa per l'ACI – fatti salvi gli effetti di cui al successivo art. 2 – pari ad Euro 921.000,00 e previo inserimento nel contratto di una clausola che preveda l'obbligo di riacquisto da parte degli azionisti cedenti, della quota di partecipazione al capitale di SIAS nei termini di seguito indicati.

CIÒ PREMESSO, CHE SI INTENDE PARTE INTEGRANTE

E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1. COMPRAVENDITA

ACM vende ad ACI, che acquista, n. 750.000 azioni della SIAS, pari al 75% del capitale sociale (nel seguito, le "Azioni"). Le Azioni saranno volturate in favore di ACI mediante girata da effettuarsi entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione di questo contratto, presso notaio in Milano scelto congiuntamente dalle parti.

2. PREZZO DELLA VENDITA

- 2.1 Il prezzo della vendita di cui al precedente articolo 1 è pari ad Euro 921.000,00 (novecentoventunomila/00) e verrà pagato da ACI ad ACM entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione di questo contratto e, comunque, non più tardi della data di voltura delle Azioni mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dall'ACM.
- 2.2 Il prezzo della vendita di cui sopra è stato quantificato nella misura predetta e così convenuto tra la Parte Venditrice e la Parte Acquirente, tenuto conto della valutazione della SIAS, così come effettuata nella Relazione Trevor, nel presupposto che il patrimonio netto contabile di Euro 700.000,00 di SIAS rilevato nell'ultimo bilancio disponibile al 31 dicembre 2015 rimanga invariato al 31 dicembre 2016. Laddove il predetto patrimonio netto contabile della SIAS alla data del 31 dicembre 2016 subisca delle modificazioni in aumento o in diminuzione, che non siano neutralizzate da Parte Venditrice, il prezzo della vendita di cui all'art. 2.1 sarà conseguentemente rettificato in aumento o in diminuzione proporzionalmente alla percentuale di capitale sociale acquistata (75%).
- 2.3 Il prezzo della vendita di cui all'art. 2.1 è altresì rettificato in diminuzione, o in aumento, in misura pari alla percentuale di capitale sociale acquistata (75%), nel caso si realizzino le condizioni di cui al successivo art. 3.5; a tal fine verrà rideterminato il risultato netto normalizzato di cui alla tabella 16 della Relazione Trevor e, conseguentemente, verrà ricalcolato il valore della SIAS applicando la formula del "metodo del valore medio" di cui a pag. 45 della Relazione Trevor.

- 2.4 Il prezzo della vendita di cui all'art. 2.1, infine, è rettificato in aumento nel caso si realizzino le condizioni di cui al successivo art. 3.6 nella misura degli importi imputati nel conto economico di SIAS a far data dall'esercizio 2017 ed effettivamente incassati dalla SIAS in ragione del definirsi dei procedimenti giudiziari di cui all'art. 4.1.3.
- 2.5 Verificandosi le situazioni di cui ai precedenti 2.2, 2.3 e 2.4, le Parti procederanno ai rispettivi pagamenti, ove possibile al netto di eventuali compensazioni.

3. OBBLIGHI DELLE PARTI

- 3.1 La Parte Venditrice e la Parte Acquirente intendono procedere con il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della SIAS: a tal fine Parte Venditrice si impegna ad acquisire, alla data di voltura delle azioni, le lettere di dimissioni dei Consiglieri e a fare quanto ragionevolmente possibile, senza assunzione di alcun obbligo di risultato, affinché si dimettano dalla loro carica anche i componenti del Collegio Sindacale da lei nominati, a diretta richiesta di Parte Acquirente. SIAS, salvo diversa disposizione vincolante di legge, verrà amministrata da un Consiglio di Amministrazione, con diritto di ACM, che verrà statutariamente previsto ai sensi dell'art. 2449 c.c., di nominare un componente del Consiglio di Amministrazione di SIAS, ed un componente del Collegio Sindacale. Qualora venga meno il Consigliere di Amministrazione o il componente del Collegio Sindacale nominato da ACM, quest'ultima avrà diritto di sostituirlo.
- 3.2 Le Azioni sono trasferite con tutti i crediti, i diritti e gli obblighi verso SIAS.
- 3.3 La Parte Venditrice garantisce la titolarità delle Azioni trasferite, nonché che le medesime sono interamente liberate e che non sussistono diritti di prelazione e/o gradimento a favore di terzi.
- 3.4 Le Parti congiuntamente riconoscono che l'acquisizione è funzionale all'organizzazione e gestione del Gran Premio 1 nell'arco del triennio 2017 – 2019. Alla Parte Acquirente viene riconosciuta la facoltà, che potrà esercitare con comunicazione da inviarsi via PEC ad ACM entro il 1° giugno 2019, di rivendere tutte le (e non meno di tutte le) Azioni a Parte Venditrice. In caso di rivendita:
- (i) il prezzo di acquisto sarà determinato applicando la formula del "metodo del valore medio" di cui a pag. 45 della Relazione Trevor, all'EBIT di SIAS del 2019 riferito alle attività diverse da quelle relative al Gran Premio di Formula 1 e risultante dal bilancio della società a tale data;
 - (ii) ACI garantirà che il valore del patrimonio netto contabile della SIAS alla chiusura dell'esercizio 2019 sarà pari a quello rilevato al 31 dicembre 2015. Laddove il predetto patrimonio netto contabile alla data del 31 dicembre 2019 subisca delle modificazioni in aumento o in diminuzione rispetto al valore rilevato al 31 dicembre 2015, il prezzo del riacquisto sarà conseguentemente

rettificato in aumento o in diminuzione, proporzionalmente alla percentuale di capitale sociale ri-acquistata (pari al 75%);

- (iii) ACI indennizzerà ACM per un importo pari al doppio del costo del personale – rigo B9 del conto economico di SIAS del bilancio al 31 dicembre 2019 – eccedente l'importo di Euro 2.750.000;
- (iv) ACI fornirà le dichiarazioni e garanzie prestate da Parte Venditrice ai sensi dell'art. 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.8 (per quanto di competenza), 4.1.9, 4.1.10, 4.1.11, 4.1.12, 4.1.13, 4.1.14, 4.1.15, 4.1.16, 4.1.17, 4.1.18 (ferme rimanendo le eccezioni di cui agli allegati), ove compatibili e fatti i debiti e rispettivi mutamenti e riferite al periodo a decorrere dalla data di volturazione delle Azioni e sino alla data di loro retrocessione, impegnandosi in favore di ACM ai conseguenti indennizzi con le modalità di cui all'art. 5.
- (v) ACM si impegna a sostituire ACI nelle garanzie da questa prestate in favore della SIAS fatto salvo che il/i beneficiario/i delle garanzia rifiuti la liberazione di ACI; in quest'ultimo caso ACM presterà un equivalente garanzia a favore di ACI.

Il diritto di rivendita potrà essere esercitato da ACI a condizione che la Convenzione, al momento di esercizio del predetto diritto, sia in vigore; a tale riguardo, ACI farà quanto possibile affinché rappresentanti di ACM partecipino ad incontri, formali e informali, con gli enti concedenti e/o altre autorità ed amministrazioni aventi ad oggetto eventuali modifiche o revisioni della Convenzione e, comunque, alle decisioni di competenza di SIAS sulle modifiche della Convenzione. ACM avrà un diritto di riacquisto, ai medesimi termini e condizioni, da esercitarsi entro la medesima data (1° giugno 2019) mediante comunicazione da inviarsi via PEC ad ACI. Anche al riacquisto si applicheranno, inoltre, ove compatibili e fatti i debiti e rispettivi mutamenti e salvo adeguamenti normativi, le disposizioni di cui agli artt. 4.3. sub (i) e (ii).

- 3.5 Qualora SIAS – nell'esercizio di bilancio 2017 – realizzi un EBIT relativo alle attività diverse dal Gran Premio, rispettivamente inferiore o superiore ad Euro 828.000,00, valore utilizzato nella Relazione Trevor come base per la determinazione del valore della SIAS, e ciò non dipenda dal mancato svolgimento di iniziative che abbiano marginalità positiva inserite nel budget 2017 di SIAS già approvato dalla Società stessa, le Parti congiuntamente si impegnano ad operare una rettifica, rispettivamente, in diminuzione od in aumento del prezzo di compravendita secondo le modalità indicate al precedente art. 2.3. Ai fini della determinazione dell'EBIT 2017 relativo alle attività diverse dal Gran Premio verranno utilizzati i medesimi criteri di imputazione delle componenti reddituali forniti dalla SIAS alla Trevor Srl per svolgere l'attività di valutazione e stima.

- 3.6 Le Parti congiuntamente si impegnano a rettificare in aumento il prezzo di compravendita in misura proporzionale alla partecipazione oggetto della presente compravendita per effetto degli importi imputati nel conto economico di SIAS a far data dall'esercizio 2017 e che saranno effettivamente incassati dalla SIAS a titolo definitivo in ragione del definirsi di alcuni procedimenti giudiziari (meglio dettagliati al successivo art. 4.1.3).

4. DICHIARAZIONI E GARANZIE

4.1 La Parte Venditrice rappresenta alla Parte Acquirente, che espressamente dichiara di essere a conoscenza di quanto segue, che

- 4.1.1 Copia del bilancio di SIAS relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 è stata già consegnata all'ACI; le Parti sono a conoscenza che la società di revisione Ernst&Young non ha potuto esprimere un giudizio sul suddetto bilancio in quanto il presupposto della continuità aziendale era all'epoca fortemente condizionato al rinnovo del contratto con FOWC e FOML per la gestione del Gran Premio di Formula 1, contratto successivamente stipulato da ACI.
- 4.1.2 La SIAS ha riportato nel bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 i seguenti risultati: fatturato 33.435 k/€, mol (EBITDA) 280 k/€; perdita operativa netta -1.890 k/€; perdita operativa ante imposte 1.656 k/€; perdita d'esercizio -1.414 k/€; patrimonio netto contabile 700 k/€.
- 4.1.3 Sono attualmente pendenti procedimenti contenziosi avanti alla giurisdizione ordinaria che vedono coinvolti la SIAS e dai quali potrebbero derivare attività per la stessa. In particolare, con riferimento al primo di tali giudizi – definito nel primo grado dal Tribunale di Monza con sentenza n. 690/2016 (SIAS c/ Enrico Ferrari e Franco Becchere) – si segnala come a vantaggio della SIAS sia stata riconosciuta la provvisoria esecutiva per un importo pari ad Euro 1.500.000,00. Altro giudizio risulta pendente innanzi al Tribunale di Monza ed ha ad oggetto una richiesta di condanna di un ex-funziionario della SIAE al pagamento della somma di € 3.000.000,00 a beneficio della SIAS.
- 4.1.4 Parte Venditrice dichiara di avere regolarmente ottemperato, senza che siano sorte contestazioni di alcun genere da parte degli Enti concedenti ovvero di altri soggetti interessati, agli obblighi discendenti dall'art. 5 della Convenzione. Parte Venditrice dichiara che – così come risulta anche dalla nota SIAS prot. n. 736 del 22 dicembre 2015 indirizzata al Comune di Monza ed al Consorzio Villa Reale e Parco di Monza – ha realizzato, a tutto il 2014, interventi di cui all'art. 4.5 della Convenzione in misura pari ad Euro 9.502.953,11. Parte Venditrice altresì dichiara che gli importi per le opere di cui alla lett. (i) dell'art. 4.5 della Convenzione dalla stessa realizzate nel suddetto periodo ammontano a complessivi Euro [•].

- 4.1.5 Parte Venditrice dichiara che gli investimenti sostenuti per le opere effettuate nelle annualità 2015 – 2016 sono stati, rispettivamente, pari ad Euro [•] e ad Euro [•] e sono tutti da ricondurre ad opere realizzate in conformità all'art. 4.5 della Convenzione. Parte Venditrice altresì dichiara che gli importi per le opere di cui alla lett. (i) dell'art. 4.5 della Convenzione dalla stessa realizzate nel suddetto periodo ammontano a complessivi Euro [•].
- 4.1.6 Parte Venditrice dichiara che la SIAS, con riferimento al 31 dicembre 2016, non versa in stato di scioglimento o di liquidazione, non si trova in stato di insolvenza, non si trova nelle situazioni previste, rispettivamente dagli artt. 2446 e 2447 cod. civ., e/o dagli artt. 2482-bis cod. civ. e 2482-ter cod. civ., non è fallita o soggetta ad altra diversa procedura concorsuale, né ha richiesto di venirvi ammessa, né tali istanze sono state presentate da terzi, né sussistono situazioni che possano comportare la presentazione di tali istanze.
- 4.1.7 La sottoscrizione e l'esecuzione del presente contratto non violano alcuna disposizione di legge, regolamentare, statutaria, parasociale, contrattuale o di qualsivoglia altra natura ivi incluse sentenze, ordinanze, ingiunzioni, lodi e/o decreti.
- 4.1.8 Il capitale sociale della SIAS è interamente sottoscritto e liberato, è nella piena e indisturbata proprietà dei Venditori, ed è rappresentato da quote libere da ogni e qualsiasi vincolo, pegno, gravame, opzione, peso o pretesa di qualsiasi natura. La SIAS non ha emesso obbligazioni, titoli di debito, strumenti finanziari partecipativi o altri strumenti simili.
- 4.1.9 I libri sociali della SIAS e tutti i libri e registri prescritti dall'ordinamento vigente sono tenuti in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Le scritture contabili relative alla SIAS sono state redatte e tenute regolarmente, in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative e regolamentari. I Bilanci sono completi e corretti, sono stati redatti in conformità alla legge e ai Principi Contabili e rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della SIAS, nonché i relativi risultati economici di riferimento.
- 4.1.10 I Bilanci sono stati correttamente approvati e depositati nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari. I debiti e le passività della SIAS sono esclusivamente quelli indicati nei Bilanci e non vi sono ulteriori debiti (di qualsiasi natura) e passività (attuali o potenziali) a carico della SIAS. Successivamente al 1 gennaio 2016, non si sono verificati fatti e/o eventi suscettibili di determinare una significativa modificazione della situazione patrimoniale della SIAS rispetto a quanto indicato nel bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, ad eccezione di quanto derivante dalle dinamiche della gestione ordinaria della SIAS che siano in linea con la prassi operativa esistente. ACM

dichiara che la SIAS, alla data del 31 dicembre 2016, non ha in essere finanziamenti bancari e garanzie rilasciate a favore di terzi diversi da quelli risultanti dall'allegato 4.1.10.

- 4.1.11 La SIAS ha la proprietà ed il libero godimento di tutti i beni risultanti dalle scritture contabili (secondo quanto ivi espressamente indicato), i quali sono liberi da gravami, vincoli, pesi o pretese di qualsiasi natura. La SIAS ha la piena ed esclusiva proprietà, o la legittima disponibilità ad altro titolo, di tutti i beni utilizzati dalla stessa nella propria attività o situati presso i locali dove la stessa svolge la propria attività. Gli immobili, le attrezzature e gli altri beni mobili materiali di proprietà della SIAS, o comunque utilizzati dalla stessa, sono conformi alla normativa applicabile in materia di prevenzione degli infortuni, in materia di protezione dell'ambiente e a tutte le altre leggi ad essa applicabili.
- 4.1.12 I beni mobili o immobili comunque utilizzati dalla SIAS sono in stato di regolare funzionamento, manutenzione e conservazione, tenuto conto del normale uso cui sono adibiti e della loro vetustà, e sono idonei e regolarmente utilizzabili per le loro rispettive funzioni. La SIAS è regolarmente in possesso di tutte le eventuali licenze, permessi, autorizzazioni e conoscenze necessarie per l'uso dei beni mobili o immobili comunque utilizzati. La SIAS è in regola con tutte le leggi, i regolamenti e le norme applicabili, nonché con i criteri e le procedure normalmente adottati nel rispettivo settore di operatività, in materia ambientale, di igiene e sicurezza del lavoro e di prevenzione incendi.
- 4.1.13 I Dipendenti svolgono e hanno svolto esclusivamente le mansioni previste per le relative qualifiche dal contratto collettivo nazionale applicabile e dalle relative lettere di assunzione. Ad eccezione di quanto previsto nell'allegato 4.1.13, la SIAS non ha in essere intese o contratti con alcun soggetto tali da generare o poter generare, né esistono fatti che daranno o potrebbero dar luogo a pretese per benefici o altri compensi derivanti da servizi prestati in qualità di collaboratore a progetto, o collaboratore occasionale, o agente, o consulente. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione a progetto, di collaborazione occasionale, o di consulenza di cui la SIAS è parte, sono stati redatti e vengono eseguiti nel pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari in vigore (anche, ma non solamente, con riferimento alla normativa di natura fiscale e previdenziale agli stessi applicabile).
- 4.1.14 Il fondo di liquidazione del personale dipendente (T.F.R.) è stato fino ad oggi congruamente calcolato e accantonato in relazione alle disposizioni di legge ed agli accordi collettivi o integrativi applicabili; il fondo T.F.R. dei Dipendenti copre ogni loro spettanza per qualsiasi titolo. La SIAS è in regola con le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di versamenti di contribuzione previdenziale e assistenziale e adempimenti presso tutti gli istituti competenti a

favore dei Dipendenti, ex dipendenti, dirigenti, collaboratori, agenti o altre persone che prestano o hanno prestato la propria attività a favore della SIAS. La SIAS non ha impegni o obblighi pendenti di alcun genere nei confronti di lavoratori dipendenti e autonomi, agenti, amministratori, sindaci o altri collaboratori che abbiano cessato la propria attività presso di essa. La SIAS non ha obblighi risarcitori nei confronti di alcuno dei propri lavoratori dipendenti e autonomi, agenti, amministratori, sindaci o altri collaboratori presenti o futuri. Ad eccezione di quanto previsto nell'allegato 4.1.14, non sono pendenti procedimenti o contestazioni di natura previdenziale o assistenziale né è in corso alcuna attività di accertamento da parte delle competenti autorità né ci sono procedure o vertenze sindacali pendenti o minacciate nei confronti della SIAS.

- 4.1.15 Ad eccezione di quanto previsto nell'allegato 4.1.15, la SIAS non ha ricevuto comunicazioni scritte di risoluzione o che altrimenti comportino l'estinzione di contratti di cui è parte, né ha ricevuto contestazioni scritte e/o diffide ad adempiere relativamente a contratti di cui è o è stata parte. Fermo quanto previsto all'art. 4.3, ACM garantisce l'assenza di contratti attivi o passivi in capo a SIAS in cui il mutamento della compagine societaria della Società sia causa di recesso, risoluzione o scioglimento, e che tale recesso, risoluzione o scioglimento comporti una condizione peggiorativa per SIAS ovvero, in generale, che il mutamento della compagine sociale comporti direttamente condizioni peggiorative per SIAS, quali ad esempio l'applicazione di indennizzi e/o penali.
- 4.1.16 Ad eccezione di quanto previsto nell'allegato 4.1.16, in relazione agli obblighi della SIAS nei confronti di tutte le autorità competenti per Imposte e Tasse, incluse, ove applicabile, le autorità di diritto estero: (i) la SIAS ha tempestivamente adempiuto a tutti i relativi obblighi; (ii) tutte le dichiarazioni, denunce fiscali e documenti similari effettuate dalla SIAS sono state tempestivamente presentate alle competenti autorità e predisposte in conformità alle norme di legge e regolamentari; e (iii) tutte le suddette Imposte e Tasse così determinate sono state integralmente e tempestivamente corrisposte alle relative scadenze. Sono stati effettuati tutti gli accantonamenti necessari ad assicurare una integrale copertura di tutte le somme dovute dalla SIAS per il pagamento di Imposte e Tasse afferenti i periodi antecedenti, ed in corso, alla data di sottoscrizione del presente contratto in piena conformità alla legge vigente. Sempre ad eccezione di quanto previsto nell'allegato 4.1.16, non sono pendenti procedimenti, accertamenti o contestazioni fiscali avanti le commissioni, agenzie o altri organi competenti, né sono stati notificati avvisi di accertamento o avvisi bonari o avvisi di maggiori imposte o tasse ovvero sanzioni, more e soprattasse, interessi per penalità e processi verbali di constatazione relativi a imposte o tasse. Non sono state preannunciate verifiche o accertamenti fiscali o

previdenziali da parte delle autorità competenti. Nessun pagamento supplementare, interesse, sanzione o penalità di natura fiscale è o sarà dovuto dalla SIAS relativamente al periodo sino alla data di sottoscrizione del presente contratto.

4.1.17 La SIAS è in possesso di tutti i permessi, licenze, concessioni, abilitazioni, certificazioni, nulla osta e autorizzazioni previsti e/o richiesti dalle applicabili norme di legge e regolamentari per lo svolgimento della propria attività.

4.1.18 Parte Venditrice dichiara di assumersi la piena responsabilità circa qualsivoglia sopravvenienza passiva, insussistenza dell'attivo, danno, perdita e onere non inclusa nella situazione patrimoniale al 31 dicembre 2016 che tragga origine da comportamenti, omissioni, eventi o circostanze posti in essere o comunque occorsi fino al 31 dicembre 2016, per l'effetto obbligandosi a manlevare e tenere indenne Parte Acquirente da ogni eventuale pretesa di terzi riferibile a detti atti o fatti.

4.2 In relazione alla compravendita oggetto del presente contratto, Parte Acquirente dichiara e garantisce a Parte Venditrice di avere piena capacità titolo e legittimazione a stipulare ed eseguire il Contratto e che non vi sono vincoli o impedimenti di qualsiasi natura a tale stipulazione ed esecuzione, fatto salvo quanto previsto all'art. 4.3 che segue.

4.3 Le Parti riconoscono che:

(i) l'atto deliberativo che ha autorizzato l'ACI alla sottoscrizione del presente contratto necessita di essere trasmesso alla Corte dei Conti ed dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Il presente Contratto è risolutivamente condizionato al parere negativo della predetta Autorità. Qualora quest'ultima dovesse esprimersi in senso negativo successivamente alla data di voltura delle Azioni, le Parti sono concordi nel far venir meno tutti gli effetti prodotti dal presente Contratto con la conseguenza che ACM verrà rimesso nella piena titolarità delle Azioni precedentemente volturate, al contempo restituendo all'ACI il prezzo di cui all'art. 2 del presente Contratto;

(ii) il presente Contratto è risolutivamente condizionato alla risoluzione o decadenza della Convenzione, anche in seguito ad esercizio da parte degli enti concedenti di eventuale recesso, auto-annullamento, revoca ovvero all'applicazione di condizioni peggiorative per SIAS, in relazione al mutamento della compagine azionaria di SIAS. Al riguardo sarà onere delle parti comunicare agli enti concedenti il cambio di controllo con lettera congiunta da inviarsi entro 30 giorni dalla volturazione delle Azioni. Pertanto, in caso si verificassero gli eventi sopra indicati, le Parti sono concordi nel far venir meno tutti gli effetti prodotti dal presente Contratto con la conseguenza che ACM verrà rimesso nella piena

titolarità delle Azioni precedentemente volturate, al contempo restituendo all'ACI il prezzo di cui all'art. 2.1 del presente Contratto.

In caso di risoluzione del Contratto per effetto di quanto previsto ai precedenti punti (i) ed (ii), si applicheranno inoltre le disposizioni di cui all'art. 3.4 sub (i), (ii), (iii) - riferite all'ultimo esercizio di bilancio o all'ultima semestrale - (iv) e (v).

5. OBBLIGHI E PROCEDURE DI INDENNIZZO

- 5.1 Ferma restando l'operatività del meccanismo di rettifica del prezzo di cui all'art. 3.5, Parte Venditrice – qualora si verifichino danni di ogni genere, esborsi, perdite (ivi incluse le sopravvenienze passive e le insussistenze di attivo) e/o costi sostenuti o sofferti dalla SIAS e/o dalla Parte Acquirente in conseguenza della violazione delle obbligazioni di cui al presente contratto da parte di Parte Venditrice ovvero si accerti la non esattezza, completezza e/o veridicità e/o la violazione di quanto dichiarato e garantito da Parte Venditrice ai sensi dell'Articolo 4 – si obbliga a risarcire e indennizzare integralmente la Parte Acquirente, in proporzione alla partecipazione acquistata (75%).
- 5.2 Parte Venditrice e Parte Acquirente assumono l'onere di garantire l'obbligo di cui, rispettivamente, ai precedenti artt. 2.5, 3.4, 3.5, 4.3 e 5.1 ed ai precedenti artt. 2.5, 3.4, 3.5, 3.6, 4.3 all'uopo costituendo in pegno, entro sessanta giorni dalla stipula di questo Contratto, fino al venir meno dell'obbligo garantito (senza attribuzione di diritto di godimento alcuno sulle partecipazioni costituite in pegno, ivi espressamente esclusi, tra gli altri, il diritto agli utili ed il diritto di voto), per l'importo di Euro 1.500.000 ciascuna, azioni rispettivamente delle società ACI Progei S.p.A. ed Immobiliare Automobile Club Milano S.p.A. (entrambe partecipate interamente dagli enti controllanti) nel numero risultante avuto riguardo al valore delle azioni rapportate al patrimonio netto contabile della rispettiva società così come risultante dall'ultimo bilancio approvato. Al venir meno dell'obbligo garantito, le parti procederanno alla cancellazione del pegno. La costituzione di pegno prevederà che i diritti sociali, ivi espressamente inclusi i diritti patrimoniali - diritto agli utili, diritto di sottoscrivere eventuali aumenti di capitale siano essi gratuiti o a pagamento, etc. - e di manifestazione della volontà del socio - diritto di voto, etc. - permangano, rispettivamente, in capo ad ACI ed ACM. L'escussione del pegno sarà sospesa dal momento in cui la parte escussa abbia promosso azione giudiziale ai sensi del successivo art. 10.2 contestando il credito fatto valere dalla parte che ha proceduto all'escussione, e sino ad una pronunzia, anche provvisoriamente esecutiva, che accerti il credito e condanni parte escussa al pagamento.
- 5.3 L'obbligo di indennizzo assunto ai sensi del presente Articolo 5 resterà valido ed efficace in relazione alle richieste di indennizzo formulate dalla Parte Acquirente entro il termine del 24° (ventiquattresimo) mese dalla data di sottoscrizione del contratto.

- 5.4 Al manifestarsi di eventi o circostanze legittimanti il diritto all'indennizzo, le Parti convengono che Parte Acquirente ne dia comunicazione a Parte Venditrice entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla conoscenza da parte della Parte Acquirente di tali eventi o circostanze.
- 5.5 In caso di mancata contestazione da parte della Parte Venditrice dell'indennizzo richiesto da Parte Acquirente nei successivi 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, la richiesta si intenderà accettata. Gli eventuali indennizzi dovuti ai sensi del presente articolo saranno assolti dalla Parte Venditrice mediante pagamento alla Parte Acquirente entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data in cui la richiesta sia stata accettata.
- 5.6 Nel caso in cui, invece, Parte Venditrice contesti la richiesta entro il suddetto termine, le Parti stabiliscono sin d'ora che esse si incontreranno al fine di stabilire di comune accordo l'ammontare dell'indennizzo dovuto e che, qualora non riescano a trovare un accordo negli ulteriori 20 (venti) giorni lavorativi successivi alla contestazione della Parte Venditrice, ciascuna Parte avrà diritto di sottoporre l'accertamento della esistenza/fondatezza delle perdite eccepite per cui non sia stato raggiunto un accordo scritto e/o in conformità all'art. 10.
- 5.7 Nel caso di controversie o contestazioni di terzi, inclusa l'amministrazione finanziaria (di seguito, il/i "Reclamo/i di Terzi") si applicherà quanto segue:
- (a) Parte Acquirente comunicherà tempestivamente a Parte Venditrice l'esistenza ed il contenuto di eventuali Reclami di Terzi e quest'ultima, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, dovrà riferire il proprio parere, non vincolante, in ordine alla scelta del legale che verrà incaricato da SIAS ed alla linea difensiva, fermo restando che Parte Acquirente dovrà comunque assicurare la miglior difesa a SIAS; in ogni caso, Parte Venditrice dovrà essere costantemente informata da Parte Acquirente nel corso delle controversie derivanti dal Reclamo di Terzi;
 - (b) Parte Acquirente potrà inoltre addivenire a transazioni relative al Reclamo di Terzi, ovvero impugnare eventuali provvedimenti relativi a tali Reclami di Terzi solo previo parere favorevole vincolante di Parte Venditrice.

Resta inteso che, qualora Parte Venditrice adempia agli obblighi di indennizzo di cui a questo articolo 5, essa avrà il diritto di rimborso nel caso di successiva revoca, annullamento o riforma del provvedimento che ha determinato il sorgere dell'obbligo citato, entro 10 (dieci) giorni dalla data della comunicazione del provvedimento di annullamento, revoca o riforma.

- 5.7 Le Parti convengono che il diritto di ACI all'indennizzo sopra previsto sorgerà nel caso in cui l'importo dovuto a titolo di indennizzo ecceda complessivamente Euro 10.000,00 con la precisazione che l'indennizzo sarà dovuto per intero nel caso in cui superi tale soglia. Le Parti convengono che le passività saranno calcolate al netto:
- (i) degli accantonamenti a fondi rischi evidenziati nel bilancio di competenza;

- (ii) dei pagamenti ricevuti in forza di polizze assicurative esistenti a favore di SIAS o di garanzie prestate da terzi;
- (iii) dalle rettifiche in diminuzione conseguenti alla procedura di aggiustamento del Prezzo di cui ai precedenti Articoli 2.2 e 2.3.

Qualora - con riferimento ad un evento che abbia causato una passività in relazione alla quale Parte Venditrice abbia pagato a Parte Acquirente un importo a titolo di indennizzo - SIAS, in forza di polizze assicurative o di altro titolo, dovesse ricevere a titolo definitivo un risarcimento e/o rimborso, Parte Acquirente pagherà a Parte Venditrice la somma oggetto di tale risarcimento, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale sociale di SIAS, entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui tale somma sarà stata ricevuta da SIAS.

6. ESONERO DA GARANZIE E RINUNCE

Fatto salvo quanto previsto dal presente contratto, le Parti Acquirenti, ognuna per quanto di competenza, espressamente rinunciano, nei confronti delle Parti Venditrici, ad ogni garanzia connessa con le vendite delle Azioni, accettano l'esonero dalle garanzie da parte delle Parti Venditrici e dichiarano che le Parti Venditrici non assumono per effetto del presente atto alcun obbligo di garanzia nei confronti delle Parti Acquirenti, salvo quanto previsto in espresse disposizioni del presente contratto.

7. DISPOSIZIONI FINALI IN RELAZIONE ALLE VENDITE

A seguito del presente accordo il capitale sociale della SIAS, ammontante ad Euro 550.000,00, suddiviso in n. 1.000.000 azioni risulta:

- (a) per azioni n. 750.000, rappresentative del 75% del capitale sociale, nella titolarità di ACI;
- (b) per azioni n. 250.000, rappresentative del 25% del capitale sociale, nella titolarità di Automobile Club di Milano.

Il presente atto costituisce titolo per l'annotazione del nome della Parte Acquirente sui titoli rappresentativi delle Azioni e per l'iscrizione dei trasferimenti nel libro soci della SIAS o, in alternativa, per il rilascio di nuovi titoli intestati alla Parte Acquirente e per le relative annotazioni nel libro soci, ai sensi di legge.

8. SPESE E IMPOSTE

I costi notarili relativi alla girata dei titoli rappresentativi delle Azioni compravendute per effetto del presente atto sono a carico della Parte Acquirente.

Le imposte e le tasse connesse alle vendite delle Azioni sono a carico della Parte Acquirente.

9. LEGGE APPLICABILE

Il presente contratto è regolato dal diritto italiano.

10. FORO COMPETENTE

- 10.1 Le parti sottoporranno tutte le controversie derivanti dal presente contratto o collegate ad esso - ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione - al tentativo di mediazione secondo le disposizioni del Regolamento di Mediazione Civile e Commerciale della Camera Arbitrale del luogo ove è stabilita la sede di SIAS, che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare integralmente. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.
- 10.2 Tutte le controversie derivanti da, o connesse con, il presente contratto, ivi incluse quelle relative alla sua formazione, interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità o efficacia, che non sia stato possibile risolvere con il procedimento di mediazione di cui al precedente art. 10.1, saranno deferite in via esclusiva al Tribunale del luogo ove è stabilita la sede della società.

Sottoscritto in Roma, il [•]

Ing. Angelo Sticchi Damiani

n.q. di Presidente dell'Automobile Club d'Italia - ACI

Dott. Ivan Capelli

n.q. di Presidente dell'Automobile Club di Milano.



AUTOMOBILE CLUB MILANO

Milano, 6 marzo 2017
Segreteria prot.00347/2017 ACM

Egregio
Dott. Carlo Conti
Direttore DAF
Automobile Club Italia
a mezzo mail: c.conti@aci.it

Gentile dottor Conti,

- l'esame della situazione di SIAS ci consente di integrare la bozza di accordo di cessione di azioni con le seguenti informazioni: (i) SIAS ha realizzato, a tutto il 2014, interventi di cui all'art. 4.5 della Convenzione in misura pari ad Euro 9.502.953,11. Gli importi per le opere di cui alla lett. (i) dell'art. 4.5 della Convenzione dalla stessa realizzate nel suddetto periodo ammontano a complessivi Euro 3.383.719,59; gli investimenti sostenuti da SIAS per le opere effettuate nelle annualità 2015 - 2016 sono stati, rispettivamente, pari ad Euro 702.455,98 e ad Euro 485.940,17 e sono tutti da ricondurre ad opere realizzate in conformità all'art. 4.5 della Convenzione. Gli importi per le opere di cui alla lett. (i) dell'art. 4.5 della Convenzione dalla stessa realizzate nel suddetto periodo ammontano a complessivi Euro 856.677,28;
- la situazione dei contratti di finanziamento in corso è la seguente:

SITUAZIONE DEBITO VERSO ISTITUTI DI CREDITO						
BANCA	SCADENZA	DESCRIZIONE	IMPORTI	Rate già pagate anni precedenti	Rate pagate nell'anno 2016	DEBITO TOTALE AL 31/12/2016
unicredit	28/02/17	FINANZIAMENTO	3.000.000,00	1.725.961,68	1.016.427,81	257.610,51
unicredit -2 (*)	31/05/20	FINANZIAMENTO	1.000.000,00			1.000.000,00
BANCA POPOLARE DI NOVARA	30/06/17	FINANZIAMENTO	300.000,00	74.174,16	150.071,12	75.754,72
Totale Finanziamenti			4.300.000,00	1.800.135,84	1.166.498,93	1.333.365,23
Unicredit	30/06/17	HOT MONEY	1.000.000,00			1.000.000,00
Totale Generale			5.300.000,00	1.800.135,84	1.166.498,93	2.333.365,23

(*) Stiamo pagando solo gli interessi, dal 30/11/2017
inizieremo a pagare ql capitale

- non ci sono garanzie prestate in favore di terzi
- lo stato dei rapporti contenziosi in essere con le autorità fiscali (oltre a quanto riguarda IMU/ICI, per il quale ACI ha già ricevuto informazioni direttamente dal pres. Zanchi), con



AUTOMOBILE CLUB MILANO

indicazione della rateazione del debito e del saldo dovuto, è quella che risulta dallo **Schema 1** qui allegato:

Prospetto Verbale Accertamento
Guardia di Finanza:

Accertamento GDF								
	data	2007	2008	2009	data	2010	2011	totali
	10/06/2015	7.706,73	41.991,61	35.623,30				85.321,64
	10/09/2015	7.716,45	42.044,53	35.668,19				85.429,17
	10/12/2015	7.726,04	42.096,87	35.712,59				85.535,50
					21/10/2015	35.205,32	33.148,82	68.354,14
anno 2015								-
								324.640,45
	10/03/2016	7.735,65	42.149,22	35.757,01	21/01/2016	35.249,68	33.190,59	154.082,15
	10/06/2016	7.745,36	42.202,14	35.801,91	21/04/2016	35.293,56	33.231,91	154.274,88
	10/09/2016	7.755,08	42.255,06	35.846,80	21/07/2016	35.337,45	33.273,23	154.467,62
	10/12/2016	7.764,68	42.307,41	35.891,20	21/10/2016	35.381,83	33.315,03	154.660,15
anno 2016								-
								617.484,80
	10/03/2017	7.774,18	42.359,18	35.935,12	21/01/2017	35.426,19	33.356,80	154.851,47
	10/06/2017	7.783,90	42.412,10	35.980,01	21/04/2017	35.469,60	33.397,66	155.043,27
	10/09/2017	7.793,61	42.465,01	36.024,90	21/07/2017	35.513,48	33.438,98	155.235,98
	10/12/2017	7.803,21	42.517,36	36.069,32	21/10/2017	35.557,85	33.480,75	155.428,49
anno 2017								-
								620.559,21
								-
	10/03/2018	7.813,01	42.569,40	36.113,35	21/01/2018	35.602,22	33.522,52	155.620,50
					21/04/2018	35.645,62	33.563,40	69.209,02
					21/07/2018	35.689,79	33.605,01	69.294,80
anno 2018								-
								294.124,32
		93.117,90	507.369,89	430.423,70		425.372,59	400.524,70	1.856.808,78
								1.856.808,78
I pagamenti risultano regolarmente effettuati fino al 20/01/2017.					Totale debito pagato ad oggi			1.010.963,24
					saldo			845.845,54

I pagamenti sono regolari alla data del 1 gennaio 2017



AUTOMOBILE CLUB MILANO

- Il contenzioso di natura civile-commerciale è quello che risulta dallo schema seguente:

<i>Controparte</i>	<i>Organo giudicante</i>	<i>Importo richiesto</i>	<i>Stato</i>	<i>Legale</i>
ACP Partners	Tr. Milano	197.954,54	Escussione testi	Avv. A. Fortuna
ACP Partners	Tr. Milano	1.337.807,42	Precisazione conclusioni	Avv. A. Fortuna
Gabriele Allprandi	-	22.500	Fase stragiudiziale	Avv. A. Fortuna
Camping Monza Srl	Tr. Monza	6.327,74	A sentenza	Avv. A. Fortuna
Camping Monza Srl	Tr. Monza	Restituzione beni	CTU in corso	Avv. A. Fortuna
Duepi	Tr. Milano	150.850,90	Sentenza resa il 19.12.2016 di condanna di SIAS	Avv. A. Fortuna
Fabio Grazioli	-	6.000	Fase stragiudiziale	Avv. A. Fortuna
Hobnob Srl	-	13.234,56	Fase stragiudiziale	Avv. A. Fortuna
Agriverde Srl	Tr. Milano	530.509,98	Sentenza definitiva che condanna SIAS al pagamento dell'importo di Euro 718.000	Avv. A. Fortuna
Ristogest Srl	-	45.000	Fase stragiudiziale	Avv. A. Fortuna
Fabio Lamberto	-	Non quantificati (furto Porsche 911 del 1991)	Fase stragiudiziale	Avv. A. Fortuna
Milano Tangenziali	-	Non quantificati (danni per posizionamento cartelli stradali non concordati)	Fase stragiudiziale	Avv. A. Fortuna
Fallimento Duepi	TAR Milano	325.726,80	Giudizio pendente	Avv. Cerami
Jarno Zaffelli	Tr. Reggio Emilia	77.000	Prima udienza maggio 2017	Avv. M. Bisceglia

- Il contenzioso di natura giuslavoristica è quello che risulta dalla comunicazione del legale incaricato, qui di seguito trascritta:



AUTOMOBILE CLUB MILANO



Dentons Europe Studio Legale Tributario
Via Sant'Orsola, 3
20123 Milano
Italia

T +39 02 726 268 00
F +39 02 726 268 08

大坂 Salans FMC SNR Denton McKenna Long
dentons.com

Milano, 27 febbraio 2017

Spett.le
EY S.p.A.
Via Meravigli n. 12/14
20123 Milano
VIA PEC all'Indirizzo: audit.confirm.ey@legalmail.it

e p.c.

Spett.le
AUTODROMO NAZIONALE MONZA – S.I.A.S. S.p.A.
Corso Venezia n. 43
20121 Milano
Alla cortese attenzione della dott.ssa Maddalena Valli
VIA E-MAIL

Oggetto: AUTODROMO NAZIONALE MONZA – S.I.A.S. S.p.A. (cod. engagement 33577187) –
Contenzioso giuslavoristico – Integrazione alla nostra lettera del 24 febbraio u.s.

Egregi Signori,

facendo seguito alla cortese richiesta di AUTODROMO NAZIONALE MONZA – S.I.A.S. S.p.A. (di seguito anche la "Società") e a integrazione della mia PEC del 24 febbraio u.s. (cui faccio riferimento), di seguito troverete la quantificazione, allo stato, delle domande formulate dal sig. Roberto Bianchi nei confronti della Società.

1. sig. Roberto Bianchi

Come riferito nella mia comunicazione del 24 febbraio u.s., con ricorso ex art. 1, comma 48, Legge n. 92/2012, depositato il 31 gennaio 2017, il sig. Bianchi ha convenuto la Società in giudizio dinanzi al Tribunale di Monza – Sezione Lavoro affinché, previo accertamento della (pretesa) natura subordinata del rapporto intercorso e del suo diritto all'inquadramento nella categoria dei Quadri ai sensi del CCNL Dipendenti Industria Metalmeccanica, nonché della richiesta nullità e/o inefficacia e/o illegittimità del recesso intimato, la Società venisse condannata:

- in via principale, alla sua reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento in suo favore di una somma a titolo risarcitorio pari alle retribuzioni medio tempore maturate dalla data del licenziamento sino a quella della effettiva reintegrazione (oltre al versamento degli oneri contributivi e previdenziali), da calcolarsi sulla base di una retribuzione globale di fatto pari a Euro 12.916,67 mensili.

Al riguardo si precisa che il ricorrente, nel caso di accoglimento della domanda, potrà optare, a sua discrezione e in sostituzione della reintegrazione, per il pagamento di una indennità di importo complessivo pari a 15 mensilità di retribuzione globale di fatto.

In considerazione della tipologia di domanda formulata (reintegrazione e indennità risarcitoria variabile a seconda della durata del processo), non siamo allo stato in grado di effettuare una quantificazione del relativo rischio.



AUTOMOBILE CLUB MILANO

- In via subordinata, al pagamento in suo favore dell'indennità risarcitoria da un minimo di 12 mensilità (Euro 155.000,04) e un massimo di 24 mensilità (pari a Euro 310.000,08) dell'ultima retribuzione globale di fatto
- in ulteriore subordine, al pagamento in suo favore dell'indennità risarcitoria da un minimo di 6 mensilità (pari a Euro 77.500,02) e un massimo di 12 mensilità (pari a Euro 155.000,04) dell'ultima retribuzione globale di fatto

Vi ricordo che il Tribunale di Monza ha fissato la prima udienza in data 17 marzo 2017 e che, pertanto, la Società dovrà costituirsi in giudizio, depositando la propria memoria difensiva, entro e non oltre il 10 marzo 2017.

Ribadisco altresì che, poiché la Società non si è ancora costituita in giudizio, non è allo stato possibile esprimersi circa il rischio di soccombenza.

Resto a vostra disposizione al fine di fornirvi ogni ulteriore ed eventuale chiarimento, previa autorizzazione da parte della cliente, e con l'occasione porgo i miei migliori saluti.

avv. Aldo Calza

- non risulta in corso contenzioso di natura previdenziale.

Eventuale documentazione mancante verrà allegata al contratto di cessione quote.

Distinti saluti

Il Presidente
Ivan Franco Capelli

All.: n°5